

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 28/11/2012

ART. 1 – Oggetto

Il regolamento per l’affidamento di incarichi esterni risponde alle seguenti finalità di interesse dell’Azienda Speciale Comunale Cremona Solidale:

1. contenimento, razionalizzazione e controllo della spesa;
2. trasparenza nei criteri di conferimento.

Le norme regolamentari disciplinano i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d’opera intellettuale a soggetti esterni di comprovata esperienza, in relazione a quanto previsto dall’articolo 7, commi 6, 6-bis e 6-ter, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dall’articolo 110, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000.

ART. 2 - Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche ai sensi degli artt. 2222 e 2230 del Codice Civile.

Sono definiti incarichi esterni ai fini della presente disciplina:

- a) **i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.)**, costituiti da rapporti di collaborazione non occasionale, che si concretizzano in prestazioni d’opera intellettuale rese con continuità e coordinamento del Committente AZIENDA SPECIALE, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, nonché dell’art. 409 del Codice di procedura civile;
- b) **i contratti di lavoro autonomo occasionale**, costituiti da rapporti di lavoro che si concretizzano in prestazioni d’opera intellettuale rese senza vincolo di subordinazione e coordinamento da parte del Committente, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, in cui l’incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un’attività occasionale e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell’Azienda. Non è richiesta l’iscrizione in albi professionali.

Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti fattispecie:

- **incarico di studio** avente per oggetto il conferimento di un’attività di studio che si concretizza nella consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte, nonché l’elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi;
- **incarico di ricerca** che presuppone la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell’AZIENDA ;

- **incarico di consulenza** che può assumere contenuto diverso ed in genere avere per oggetto la richiesta di pareri, valutazioni o giudizi di esperti in materie di interesse dell'AZIENDA;
- c) i **contratti di lavoro autonomo professionale**, costituiti da rapporti di lavoro che si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuale rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento da parte del Committente, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, in cui l'incarico genera obbligazioni che richiedono il compimento di un'attività professionale, per la quale, di norma, è richiesta l'iscrizione in Ordini o Albi Professionali.

Il contratto disciplina la decorrenza del rapporto, l'oggetto ed il termine per l'adempimento della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente nonché il corrispettivo pattuito.

Il contratto è eseguito senza vincolo di subordinazione o essere sottoposto al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente.

Il contratto non comporta obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del committente e può essere svolto, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.

Il corrispettivo della prestazione è stabilito in funzione della quantità e qualità dell'attività oggetto dell'incarico, dell'eventuale utilizzo da parte dell'incaricato di mezzi e strumenti propri, facendo anche riferimento ai valori remunerativi di mercato, ai tariffari professionali o, in assenza di questi, ai compensi corrisposti dall'Azienda per prestazioni riconducibili a quelle oggetto del contratto, tenendo conto anche degli oneri previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro.

ART. 3 – Esclusioni

La presente disciplina non si applica agli incarichi:

- obbligatori, conferiti in assenza di potere discrezionale dell'AZIENDA conferente, qualora manchino nell'Azienda figure corrispondenti;
- prestazioni di servizi, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati, nonché gli appalti di servizio e le esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'Azienda, avuto riguardo per tutte queste fattispecie all'elenco dei servizi allegato al Dlgs163/2006 (codice contratti);
- ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione;
- ai membri di commissioni di gara, di concorso e di organi istituzionali;
- per la rappresentanza ed il patrocinio legale in giudizio, compresa la domiciliazione;
- per l'esercizio delle attività comportanti prestazioni di natura tecnica, artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- nell'ambito della comunicazione e convegni aziendali e della formazione del personale;
- per l'acquisto di prestazioni a titolo oneroso o gratuito da altri enti locali e/o pubbliche amministrazioni, in applicazione dell'art. 30, comma 4, del D.lgs. 267/2000 (*convenzioni tra enti locali per l'esercizio di funzioni e servizi*), dell'art. 15 della legge 241/1990 (*accordi per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*) ovvero dell'art. 43, comma 3, della legge 449/1997 (*convenzioni con soggetti pubblici*).

ART. 4 - Programma annuale

Il Consiglio di Amministrazione dell' AZIENDA SPECIALE COMUNALE CREMONA SOLIDALE approva il programma degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e di consulenza di cui al precedente articolo 2, comma 2 annualmente, di norma nella stessa seduta di approvazione del bilancio di previsione, individuando i programmi e i progetti, a cui fanno riferimento gli obiettivi gestionali del Piano Programma, dai quali si può evincere indicativamente l'esigenza di procedere,

nell'esercizio, all'affidamento di incarichi di esterni di studio, ricerca e consulenza, in quanto trattasi di obiettivi complessi per i quali è opportuno acquisire all'esterno le necessarie competenze.

ART. 5 - Limiti di spesa

Il limite massimo della spesa annua per l'affidamento degli incarichi esterni di cui al precedente articolo 1, comma 2, è fissato nel bilancio di previsione dell'AZIENDA.

ART. 6 - Presupposti per il conferimento di incarichi esterni

Gli incarichi possono essere conferiti a soggetti di comprovata esperienza, in presenza dei seguenti presupposti evidenziati analiticamente nell'atto di conferimento:

- a) rispondenza dell'oggetto della prestazione d'opera intellettuale alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'Azienda;
- b) individuazione di programmi di attività o progetti specifici per la cui realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;
- c) verifica dell'inesistenza all'interno dell'organizzazione dell'Azienda, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- d) individuazione di prestazioni di natura temporanea e altamente qualificate; a tal fine si considerano prestazioni altamente qualificate quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste: diplomi di laurea conseguiti secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/1999 ovvero lauree specialistiche ovvero lauree di primo livello conseguite secondo il nuovo ordinamento universitario con master universitario ed, eventualmente, particolari abilitazioni, anche comportanti l'iscrizione in albi e/o elenchi. Si prescinde dal possesso del diploma di laurea qualora la professionalità sia desunta dall'iscrizione ad appositi ordini o albi previsti da leggi speciali o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, fermo restando la necessità di accertare le maturate esperienze nel settore;
- e) determinazione di luogo, oggetto, termine e corrispettivo della collaborazione;
- f) rispetto della procedura comparativa di cui all'art. 7.

ART. 7 - Selezione mediante procedure comparative

Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei "curricula" professionali dei candidati, eventualmente integrato da un colloquio.

Il Direttore Generale predisponde, previa effettuazione della verifica di cui all'art. 6 comma c, un apposito avviso di selezione, da pubblicare sul sito web dell'Azienda per almeno 8 giorni consecutivi, nel quale siano evidenziati:

- a) l'oggetto dell'incarico;
- b) i titoli, i requisiti professionali e culturali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
- c) il termine, non inferiore a 8 giorni dalla data di pubblicazione, entro il quale devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi "curricula" ed eventuali ulteriori informazioni ritenute utili in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
- d) i criteri di valutazione dei titoli, requisiti professionali ed esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo, le modalità della comparazione dei candidati;
- e) l'indicazione delle materie e delle modalità di valutazione dell'eventuale colloquio;
- f) la durata dell'incarico;
- g) le modalità di realizzazione del medesimo;

- h) il compenso complessivo lordo previsto e tutte le informazioni correlate (tipologia e periodicità del pagamento, trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione);
- i) ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'avviso di selezione per la presentazione delle domande.

ART. 8 - Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

La selezione dei candidati ai quali conferire gli incarichi sarà effettuata dalla Direzione competente od ufficio incaricato o commissione appositamente costituita, valutando in termini comparativi gli elementi curriculari sulla base dei seguenti criteri:

- a) qualificazione professionale;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d) eventuale riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso.

In relazione alle peculiarità dell'incarico, l'avviso di selezione può definire ulteriori criteri di selezione e prevedere un apposito colloquio di approfondimento, in relazione al contenuto e finalità della collaborazione, teso ad accertare le esperienze lavorative, la professionalità, le capacità/attitudini/competenze personali e le motivazioni dei candidati e, se necessario, le conoscenze tecniche richieste.

Della procedura di valutazione viene redatto un sintetico verbale.

L'esito della procedura comparativa è pubblicato con le medesime modalità dell'avviso.

Il Direttore Generale può procedere alla formazione di elenchi di esperti in ambiti tematici determinati da utilizzare per una pluralità di necessità analoghe ed allo svolgimento della procedura comparativa mediante acquisizione dei *curricula*, prescindendo dal conferimento dei singoli incarichi e stabilendo contestualmente un termine di validità dell'elenco e le modalità di utilizzo.

Art. 9 - Esclusione del ricorso alla procedura comparativa

L'affidamento può avvenire su base fiduciaria, prescindendo dall'esperimento della procedura comparativa, nei seguenti casi:

- a) l'incarico abbia ad oggetto una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "*intuitu personae*", ad esecuzione istantanea ed "*una tantum*", di importo complessivo inferiore a € 5.000,00, fermo restando il divieto di scorporo nell'ambito della medesima tipologia e previa attestazione di congruità dell'importo del compenso da parte del Direttore Generale. In tal caso l'importo si intende al netto dell'I.V.A., se dovuta;
- b) quando, a seguito di svolgimento di precedente procedura comparativa, per qualsiasi motivo, l'individuazione dell'incaricato non abbia potuto aver luogo, purché non siano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico;
- c) per lo svolgimento di attività che per motivi di natura tecnica, culturale o artistica un solo soggetto può fornire od eseguire con il grado di perfezione richiesto (prestazione infungibile);
- d) si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso; in tal caso le attività complementari possono essere affidate senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell'incarico principale, a condizione che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale;
- e) per la particolare urgenza, da motivare adeguatamente, le condizioni per la realizzazione delle attività siano tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative;

- f) per attività di consulenza o formazione delle risorse umane rese necessarie da innovazioni normative o organizzative da attuarsi in tempi che non consentano l'esperimento di procedure comparative;
- g) per incarichi derivanti da Piani o Programmi concordati anche con altri Enti che richiedano l'individuazione concerto dell'incaricato;
- h) per adempimenti obbligatori per legge, laddove manchi qualsiasi facoltà discrezionale dell'Azienda (quali ad esempio l'individuazione degli esperti di gara, di concorso, di commissioni, ...);
- i) relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre Amministrazioni pubbliche o dell'Unione Europea per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezioni per l'individuazione dei soggetti attuatori;
- j) per notai o legali ai quali è affidata la consulenza giuridica o la difesa in giudizio dell'Azienda, in ragione del carattere fiduciario della scelta ed affidamento dell'incarico, e per quelli inerenti ad attività notarili;
- k) per dottori commercialisti e consulenti del lavoro ai quali è affidata la contabilità e la consulenza fiscale, tributaria e del lavoro dell'Azienda, in ragione del carattere fiduciario della scelta ed affidamento dell'incarico.

L'elenco di cui al comma precedente è tassativa.

L'atto di affidamento deve in ogni caso fare riferimento e ricondursi ad una delle casistiche di cui all'elenco e motivare, in caso di individuazione fiduciaria, la scelta dell'incaricato evidenziando in maniera puntuale e dettagliata le ragioni poste a base del conferimento fiduciario.

ART. 10 – Conferimento dell' incarico

Il Direttore Generale formalizza il conferimento dell'incarico con la sottoscrizione di un atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi del soggetto incaricato.

Il contratto, stipulato in forma scritta, deve contenere:

- a) le generalità del contraente;
- b) l'oggetto dell'incarico;
- c) le modalità di svolgimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
- d) la durata;
- e) il corrispettivo;
- f) le modalità di liquidazione del compenso;
- g) le penalità;
- h) la clausola risolutiva espressa ed eventuali ulteriori ipotesi di risoluzione contrattuale;
- i) le modalità di recesso;
- j) la clausola che evidenzi che il rapporto fiduciario e di lavoro intercorre esclusivamente col professionista scelto, nel caso questi operi presso uno studio associato.

e dare atto che l'affidamento dell'incarico:

- a) avviene nel rispetto dei limiti, anche di spesa, dei criteri e delle modalità previsti dal presente Regolamento;
- b) è previsto nel programma di cui al precedente art. 4.

ART. 11 - Durata del contratto e determinazione del compenso

Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il Committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

ART. 12 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

Il Direttore Generale verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Direttore Generale può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a trenta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Direttore Generale può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a trenta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

ART. 13 - Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'articolo 409 c.p.c., ai sensi dell'art. 2, lettera a), e nel rispetto della disciplina del presente Regolamento.

Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate ad un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal Direttore Generale.

Il collaboratore non può svolgere compiti di direzione organizzativa interna né gestionali, come pure non può rappresentare l'Azienda all'esterno.

Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato.

La sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'Azienda, secondo le indicazioni del Direttore Generale, che può mettere a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.

ART. 14 - Norme finali

Per quanto non previsto nella presente disciplina si fa rinvio alla normativa vigente in materia di incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o in forma di collaborazione coordinata e continuativa e alle norme di settore che disciplinano specifiche materie ed in modo particolare per gli aspetti previdenziali, assistenziali, fiscali, assicurativi si rinvia alla relativa normativa.